



Direzione Interregionale per la Puglia, il
Molise e la Basilicata
Distretto di Bari – Servizio Acquisti e
Contratti

Alla Ditta “Chemipul Italiana S.r.l.”
Corso Vittorio Emanuele II n.272
Fraz. Talsano 74122 TARANTO

Bari, 3 ottobre 2018

OGGETTO: Trattativa diretta n. 632624, per il servizio di derattizzazione e monitoraggio dell’immobile sede dell’Ufficio delle Dogane di Taranto, ubicato presso Molo Polisettoriale. CIG: Z3725298E9.

Stazione Appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e la Basilicata, Distretto di Bari. Direttore: Teresa Annamaria Gentile.

RUP: Ing. Nicola Giovanni Fiore, tel. 0809180112,
e-mail: nicolagiovanni.fiore01@adm.gov.it.

Direttore dell’esecuzione: Zampini Luciano tel. 0809180837,
e-mail: luciano.zampini@adm.gov.it

Per gli aspetti giuridico-contrattuali:

Servizio acquisti e contratti:

Responsabile – Luca Uggento, tel.0809180161-143,
e-mail: dis.bari.acquisti@adm.gov.it.

Funzionario istruttore: Sonia Della Guardia, tel. 0809180158
e-mail: dis.bari.acquisti@adm.gov.it.

Per gli aspetti amministrativo-contabili:

Ufficio Amministrazione:

Responsabile - Antonia Linzalone, tel. 0809180146/132.
e-mail: did.puqliamolisebasilicata.amministra@adm.gov.it.

Art. 1. Premessa.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Distretto di Bari, intende espletare una trattativa diretta tramite M.E.P.A., per l’affidamento del servizio relativo alla derattizzazione della sede dell’UD di Taranto presso il Molo Polisettoriale. così come dettagliato nel prospetto denominato “*QUADRO ESIGENZIALE_PROSPETTO ECONOMICO*” allegato alla Trattativa diretta n. 632624, di cui costituisce parte integrante.

Il presente documento, allegato alla Trattativa diretta n. 632624 di cui costituisce parte integrante, definisce le modalità di svolgimento della procedura nonché le condizioni particolari del contratto. Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico

relativo a “SERVIZI – Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” ed ai relativi allegati. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento.

Art. 2. Oggetto del contratto, luogo, modalità e tempistica di esecuzione delle prestazioni.

La presente procedura di gara ha per oggetto il servizio di “*derattizzazione e igienizzazione degli ambienti relativi alla sede dell’UD di Taranto presso il Molo Polisettoriale*”, secondo quanto definito e concordato in sede di sopralluogo in data 02/10/2018, effettuato dall’Operatore Economico invitato congiuntamente al personale dell’Agenzia, il tutto meglio specificato nel prospetto, in file excel, denominato “*QUADRO ESIGENZIALE_PROSPETTO ECONOMICO*” allegato alla Trattativa diretta n. 632624, di cui Codesta Società dovrà compilare unicamente le celle relative all’importo, per poi a sua volta allegarlo in aggiunta all’offerta economica generata dal sistema e firmata digitalmente. Grazie alla formula di calcolo già impostata, il totale verrà generato automaticamente.

L’Operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dichiara espressamente di aver effettuato il sopralluogo.

Gli addetti impiegati nell’intervento dovranno essere regolarmente assicurati e denunciati presso gli istituti previdenziali e assistenziali, muniti di divisa aziendale.

Gli strumenti funzionali all’espletamento dei lavori saranno a carico dell’Operatore economico.

L’Operatore economico si impegna, altresì, ad eseguire le prestazioni oggetto della presente procedura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni di cui al presente documento nonché di quanto concordato operativamente con il RUP e con il Direttore dell’esecuzione.

Il completo adempimento della obbligazione contrattuale da parte dell’Operatore economico, in considerazione dell’urgenza richiesta, dovrà avvenire entro e non oltre i 2 giorni successivi alla stipula.

Art. 3. Sicurezza sul lavoro - Rischi da interferenze.

L’Operatore economico si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che, ai sensi dell’art 26, commi 1-3 bis, D.Lgs. 81/2008, non sia necessario elaborare il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze).

Ove il Datore di lavoro preposto dovesse ritenere necessaria l’adozione di determinate misure al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenze, dovrà predisporre e sottoporre alla sottoscrizione dell’Operatore economico risultato affidatario, un apposito DUVRI.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00.

Art. 4. Requisiti per la partecipazione.

L’Operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Art. 5. Modalità di presentazione dell'offerta.

La presente procedura, adottata ai sensi del comma 2, lett. a) e 6 dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli artt. 57 e 58 del medesimo decreto, è di tipo semplificato e negoziato e sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, integrate con le condizioni di seguito riportate:

- a) L'offerta che dovesse pervenire priva di "firma digitale", non sarà presa in considerazione e, di conseguenza, sarà esclusa dalla procedura.
- b) L'Agenzia si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto, qualora, in base a motivata valutazione, il prezzo offerto non sia ritenuto congruo.
- c) Con la formulazione dell'offerta, l'Operatore economico dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui andrà eseguito il servizio oggetto della presente procedura e di accettare quanto concordato nel corso del sopralluogo.
- d) **Nella formulazione dell'offerta, Codesta Società dovrà tener conto dell'imposta di bollo. Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 96/E del 6.12.2013, infatti, il documento di stipula è soggetto ad imposta di bollo da porre a carico dell'operatore economico affidatario, nella misura ordinaria di € 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4.**
- e) L'offerta dovrà comprendere tutto quanto necessario ad eseguire le prestazioni richieste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo della manodopera, spese di trasporto, spese vive, ecc.
- f) All'offerta dovrà essere allegata "un'autocertificazione", secondo il modello allegato alla trattativa. Detta dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante di Codesta Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale nei confronti dei lavoratori (DURC);
 - estremi del "conto dedicato" previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("piano straordinario contro le mafie");
 - inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e ss.mm.ii.
- g) All'offerta economica dovrà altresì essere allegato, obbligatoriamente, il c.d. "patto di integrità", un modello predisposto, ex art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, dalla Scrivente Amministrazione ed allegato in *fac simile* alla trattativa, che il legale rappresentante della Ditta dovrà sottoscrivere congiuntamente al Responsabile del Servizio Acquisti.

Art. 6. Perfezionamento del contratto.

Prima di procedere all'eventuale accettazione dell'offerta, l'Agenzia si riserva di:

- effettuare propri controlli circa i requisiti di abilitazione dichiarati dall'operatore economico per la registrazione al mercato elettronico;
- richiedere la presentazione della documentazione utile per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche desiderate e quelle offerte;

- richiedere ogni altra documentazione prima della stipula del contratto.

Il contratto si intenderà stipulato con l'accettazione dell'offerta da parte dell'Agenzia direttamente attraverso il portale *acquistinretepa*, senza necessità di ulteriori adempimenti, nonché validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione, firmato digitalmente, viene caricato a sistema dal Punto ordinante dell'Agenzia.

Entro 3 giorni lavorativi dalla stipula, codesto Operatore economico affidatario dovrà produrre a mezzo e-mail (dis.bari.acquisti@adm.gov.it), copia del documento di Stipula, con l'apposizione della marca da bollo annullata.

Art. 7. Trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento.

Art. 8. C.I.G. e valore della procedura.

Anche per far fronte agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 5 della legge n. 136/2010, si evidenzia che Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è: **Z3725298E9**.

La presente procedura è di valore inferiore al limite minimo stabilito con la deliberazione del 3 novembre 2010 della stessa Autorità, così da non risultare soggetta al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd "tassa sulle gare").

Art. 9. Comunicazioni fra le parti.

I punti di contatto con la scrivente Amministrazione sono riportati in oggetto, ove sono nello specifico indicati, tra l'altro, i funzionari che assumono i ruoli di RUP e di Direttore dell'esecuzione.

L'Operatore economico autorizza l'Agenzia ad inviare le comunicazioni tramite casella di posta elettronica o PEC.

Art. 10. Controlli sull'esecuzione e penali.

Il dott. Ing. Nicola Giovanni Fiore, Responsabile del Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica del Distretto di Bari, struttura facente capo alla Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e la Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assume il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il geom. Luciano Zampini, in servizio presso l'ufficio delle Dogane di Taranto, di Direttore dell'esecuzione del presente contratto. Entrambi verificheranno ed attesteranno la regolare esecuzione della fornitura del servizio a mezzo allegato "A", secondo le modalità di cui alla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti*" e successive modifiche e integrazioni, corredato dai relativi documenti che al servizio stesso afferiscono, **entro 2 giorni lavorativi dalla completa effettuazione del servizio.**

I rapporti fra RUP e Direttore dell'esecuzione saranno disciplinati, oltre che dalla suddetta normativa, dalle Linee Guida n. 3 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimenti per l'affidamento di appalti e concessioni*", con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

Il Direttore dell'esecuzione, in caso di inadempimento, comunicherà per iscritto le riscontrate inesattezze prestazionali:

- al R.U.P.;

- alla controparte negoziale che, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni al medesimo R.U.P..

Il R.U.P. espletterà i propri accertamenti istruttori, tra cui l'esame delle eventuali controdeduzioni, proponendo, al Direttore del Distretto di Bari, di liquidare e successivamente irrogare/notificare le penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa.

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. del 18/04/2016 n. 50, come introdotto dall'art. 77 dal Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56, nella misura massima dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo del 10% del medesimo ammontare netto contrattuale.

Il R.U.P., inoltre, sempre in caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura, comunque provvederà ad assegnare all'affidatario un "termine di recupero" non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al perfezionamento della prestazione.

Art. 11. Risoluzione contrattuale.

Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell'Agenzia, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all'operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto.

Si considerano gravi inadempienze le seguenti:

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare;
- scadenza del "termine di recupero" senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l'applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra;
- manifesta incapacità dell'operatore economico affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza;
- disattenzione, da parte dell'operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti;
- sospensione, da parte dell'operatore economico affidatario, dell'esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- mancato rispetto, da parte dell'operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

- violazione ad opera dell'operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza);

- esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull'operatore economico aggiudicatario;

Nel caso di risoluzione del contratto, l' affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un'altra impresa il contratto.

E' fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 12 Costo del lavoro.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico invitato alla trattativa dichiara espressamente che l'importo offerto è congruo e tiene conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 13 Fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall'Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016.

La fattura dovrà essere:

- **intestata a: "Agenzia della Dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci n. 71, 00143 – Roma – C.F. 972108890584 - P. Iva 06409601009";**
- **inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e Basilicata, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244".**

A tal fine, si comunica che il **Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM.**

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **CIG di riferimento**.

L'operatore economico potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata.

L'operatore economico prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

Si comunica altresì che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell'ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell'applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA.

Nei casi di applicabilità del reverse charge oppure di soggettività IVA passiva dell'Amministrazione, i quali vengono individuati e definiti durante la fase di pagamento da parte dell'Ufficio Amministrazione oltreché da questi comunicati alla controparte contrattuale, il meccanismo di split payment non viene applicato nella misura corrispondente.

Ogni questione attinente il presente articolo dovrà essere trattata con il Responsabile Ufficio Amministrazione (*vd. supra ed infra*).

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Si rammenta che l'Operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 15 Divieto di cessione di contratto e di credito.

Il presente contratto ed il credito che ne deriva non potranno essere ceduti dall'Operatore economico.

Art. 16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità.

L'Operatore economico è da intendersi obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato col D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione del codice, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), unitamente al Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti dell'Agenzia, il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), allegato alla presente scrittura (PATTO_INTEGR_AGENZIA_DOGANE), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, attenendosi alla sua più stretta osservanza.

Art. 17 Obbligo di riservatezza.

L'Operatore economico dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti sull'obbligo di osservanza del più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione (artt. 622 ss C.P.).

Art. 18 Foro competente.

Per ogni controversia inerente il presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è il Foro di Taranto.

Il Direttore del Distretto di Bari
Teresa Annamaria Gentile

Firmato digitalmente

Allegati:

1 - Autocertificazione

2 – Patto d'integrità

3 - Quadro esigenziale prospetto economico.

SDG/LU